

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1694

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia

(MASTELLA)

di concerto col Ministro per i diritti e le pari opportunità

(POLLASTRINI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2007

Norme in materia di sensibilizzazione e repressione della discriminazione razziale, per l'orientamento sessuale e l'identità di genere.
Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	6
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	9
Relazione tecnica	»	11
Disegno di legge	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale crescita esponenziale del fenomeno della realizzazione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'identità sessuale o di genere, spesso prodromico alla realizzazione di più gravi crimini o alla realizzazione di atti emulativi, deve ricevere fermo e sicuro contrasto nell'ambito di ogni democrazia moderna; come ha già avuto modo di affermare la Suprema Corte (Cassazione, sezione I, sentenza 28 febbraio 2001, n. 341) «le norme in tema di repressione delle forme di discriminazione razziale, oltre a dare attuazione ed esecuzione agli obblighi assunti verso la comunità internazionale con l'adesione alla Convenzione di New York, costituiscono anche applicazione del fondamentale principio di uguaglianza indicato nell'articolo 3 della Costituzione».

Proprio in attuazione di tali obblighi è stata emanata la legge 13 ottobre 1975, n. 654, la quale, all'articolo 3, prevede l'incriminazione di ogni forma di discriminazione, nonché degli atti che possano favorire la successiva concretizzazione di tali condotte.

Il presente disegno di legge si pone due obiettivi di grande rilevanza: da un lato intende ripristinare, con lievi modifiche, l'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetto «decreto Mancino»), dall'altro intende estenderne l'applicazione alle discriminazioni motivate dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale.

L'articolo 3 della legge citata, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di di-

scriminazione razziale, è stato infatti recentemente modificato dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, sotto due profili: la descrizione della condotta incriminata e le pene previste.

Nel testo risultante dalle modifiche apportate nel 1993, la disposizione prevedeva infatti la reclusione fino a tre anni per chiunque diffondesse in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale o etnico, ovvero incitasse a commettere o commettesse atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La legge n. 85 del 2006 ha dimezzato la pena della reclusione (ora prevista fino ad un anno e sei mesi) ed ha introdotto la pena della multa fino a 6.000 euro, in alternativa a quella della reclusione; sotto altro profilo, la condotta è stata ridefinita modificando il termine «diffusione» con quello «propaganda» e sostituendo il termine «incitamento» con quello «istigazione».

L'articolo 1 del presente disegno di legge reintroduce, in luogo della propaganda, la condotta della diffusione, in qualsiasi modo, delle idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale; prevede nuovamente, sia alla lettera *a*), sia alla lettera *b*) dell'articolo 3, comma 1, della legge citata, la condotta di incitamento in luogo dell'istigazione (fattispecie più circoscritta), in linea con la Convenzione sopra citata e con l'articolo 3, comma 3, della legge n. 654 del 1975 (il quale incrimina l'associazione a fine di incitamento dell'odio razziale). Prevede la pena della reclusione da tre mesi a quattro anni per ogni ipotesi di reato descritta dall'articolo 3 in questione.

Le modifiche apportate consentono in realtà di reprimere con efficacia ogni forma di esternazione concernente la superiorità e

l'odio razziale che assuma caratteristiche di diffusività nell'ambito del tessuto sociale tali da cagionare un serio allarme in ordine alla possibile successiva realizzazione di atti di discriminazione.

Lo stesso articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 846, espressione sicuramente avanzata dei diritti fondamentali dell'essere umano, stabilisce con chiarezza che la libertà di espressione è un diritto che, poiché comporta «doveri e responsabilità, può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale» o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui. La Corte di Cassazione, poi, nella già citata sentenza n. 341, del 28 febbraio 2001, precisa che «la nozione di razzismo, rilevante ai fini della applicazione delle norme contro la discriminazione razziale, così come di quelle che vietano la riorganizzazione del partito fascista (legge 20 giugno 1952, n. 645) indica tutte le dottrine che postulano l'esistenza di razze diverse superiori ed inferiori, le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione. Perciò la lettera e la *ratio* delle due leggi si identificano e le comuni proibizioni sono dirette ad impedire che le ideologie contenenti il germe della sopraffazione o teorie quali il primato delle razze superiori, la purezza della razza, conducano ad aberranti discriminazioni e ne derivi il pericolo di odio, violenza, persecuzione».

Il sistema costituzionale italiano, infatti, conosce e consacra il principio della tutela dei «diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità» (articolo 2 della Costituzione), della «pari dignità sociale» e

dell'eguaglianza di fronte alla legge, «senza distinzioni di sesso, di razza di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (articolo 3), dell'eguaglianza delle confessioni religiose (articolo 8), della tutela delle minoranze linguistiche (articolo 6).

Alle condanne per i reati di cui all'articolo 3 citato, poi, saranno applicabili tutte le pene accessorie previste dal cosiddetto «decreto Mancino» e più precisamente:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, inoltre, estende l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 anche agli atti di discriminazione di persone compiuti a causa del loro personale orientamento sessuale o della loro identità di genere.

Con tale estensione, si dà parziale attuazione ai numerosi pronunciamenti in materia del Parlamento europeo e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, rimasti finora inattuati, se si eccettua il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che, nel recepire la direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, tratta anche delle discriminazioni causate dall'orientamento sessuale.

Il citato decreto legislativo copre però il solo ambito lavorativo, importante ma limitato. Il presente disegno di legge intende invece proclamare un principio di valenza generale, sancendo l'equivalenza tra le discriminazioni causate da motivi razziali e quelle causate dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale delle persone.

L'articolo 2 prevede, poi, che gli assegni di benemerenzza ai perseguitati politici e razziali, nonché gli assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio non siano rilevanti ai fini della determinazione dei limiti reddituali per l'erogazione delle pensioni sociali e degli assegni sociali.

L'articolo 3 prevede, invece, il finanziamento della *International task force for cooperation on holocaust education* (ITF); la predetta *Task force* nasce nel 1998 con l'obiettivo di promuovere e rafforzare i pro-

grammi educativi sul tema della *Shoah*. Nel 1999 l'Italia è entrata nell'iniziativa su espresso invito dei paesi promotori.

Il Governo italiano, a seguito della propria adesione, si è assunto l'impegno di versare, oltre ad un contributo iniziale di 50.000 marchi, necessario per la costituzione del Fondo finanziario della *Task force*, anche un contributo annuale pari, per tutti i paesi aderenti, a 25.000 dollari, che dovrebbe essere trasformato dal 2007 in 25.000 euro. La disposizione in questione autorizza, a tale scopo, la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007, di 100.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro per l'anno 2009.

Gli articoli 5 e 6 prevedono, infine, rispettivamente, le disposizioni relative alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore della legge.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnico-normativi:**a) Necessità dell'intervento normativo*

La progressiva espansione dei fenomeni di antisemitismo e di discriminazione razziale, etnica, religiosa, nonché sessuale ha reso necessario un intervento normativo che garantisca una rigorosa sanzione avverso le condotte predette; a tale scopo il presente disegno di legge reintroduce nella fattispecie criminosa di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che ratifica la Convenzione di New York sul contrasto alla discriminazione razziale, la condotta della «diffusione» (in luogo di quella della «propaganda» precedentemente prevista) delle idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale; prevede nuovamente, sia alla lettera *a*), sia alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge citata, la condotta di «incitamento» in luogo di quella dell'«istigazione» (fattispecie più circoscritta) e reintroduce, infine, le pene previgenti per le diverse ipotesi criminose di cui alle lettere *a*) e *b*).

Nel disegno di legge si prevede, poi, un nuovo regime per il conferimento degli «assegni di benemerita ai perseguitati politici e razziali», il finanziamento della *International task force for cooperation on holocaust education (ITF)*, nonché l'istituzione di un osservatorio sul fenomeno dell'antisemitismo nell'Italia contemporanea.

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

L'articolo 3 della citata legge n. 654 del 1975, come modificata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, sanziona con la pena della reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 6.000 euro la condotta di chi «propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» e con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni la condotta di «chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

È inoltre vietata «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». Si prevede che «chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, mo-

vimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni».

Il presente intervento normativo modifica, come già precisato sub *a*), l'articolo 3 della legge citata n. 654 del 1975, riportandolo alla versione prevista dal cosiddetto «decreto Mancino» (decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario o internazionale.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento introduce la nozione di «discriminazione per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» necessaria al fine di adeguare la normativa italiana con quella internazionale nonché coerente sia con le definizioni degli atti di discriminazione contenuti nelle norme attualmente in vigore, sia con i disegni di legge presentati dal Governo ed attualmente pendenti in Parlamento (si veda il disegno di legge recante «Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione», atto Camera n. 2169).

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, apportando modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono state operate abrogazioni espresse, tacite o implicite.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L'intervento, da effettuare «a costo zero» per quanto inerisce agli aspetti relativi alle norme incriminatrici penali, coinvolge tutti gli uffici giudiziari; coinvolge, altresì, il Ministero della pubblica istruzione per il finanziamento della *Task force* sull'olocausto, nonché i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze per ciò che concerne il riconoscimento degli assegni di benemerenzia ai perseguitati politici e razziali; l'impatto del complesso delle previsioni sulla pubblica amministrazione non è, in ogni caso, particolarmente rilevante e le strutture attualmente esistenti risultano ampiamente in grado di affrontarlo.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Obiettivo dell'intervento normativo, nel breve e nel medio periodo, è non solo quello di evitare il ripetersi di drammatici eventi discriminatori che hanno colpito numerosi paesi europei anche in tempi recenti, ma anche di evitare che, attraverso tali condotte, possa vedersi drammaticamente ridotta la distanza che, culturalmente, deve sempre separare uno Stato democratico dagli altri Stati ove tali atti vengono anche approvati ed a volte istigati dalle stesse autorità statali.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

L'impatto maggiore dell'intervento normativo riguarda prevalentemente gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, fra cui il tribunale in composizione collegiale, investito della competenza a decidere in ordine ai reati di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975. Il disegno di legge, come già detto sub *a)*, non presuppone particolari interventi di carattere organizzativo, mentre a livello sociale vale quanto detto dianzi in relazione agli obiettivi di breve e medio periodo.

e) Aree di criticità

Non sussistono aree di criticità.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

L'intervento proposto è l'unico ipotizzabile in relazione al fine perseguito.

g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile, tenuto conto della materia, riservata alla legge, oggetto dell'intervento, e dell'assenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

Si riportano di seguito le valutazioni su alcuni articoli del disegno di legge.

Art. 2.

(Assegni di benemerenzza ai perseguitati politici e razziali)

La disposizione in esame prevede che gli assegni di benemerenzza ai perseguitati politici e razziali (articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96) e gli assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio (articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791) non siano rilevanti ai fini della determinazione dei limiti reddituali per l'erogazione delle pensioni sociali e degli assegni sociali.

Da una rilevazione effettuata sul casellario delle pensioni, risultano n. 7.296 fra assegni di benemerenzza e assegni vitalizi. Ipotizzando che solo il 15 per cento di questi sia interessato alla modifica in esame, il numero dei possibili beneficiari può essere previsto in circa 1.100 persone, con un costo, per l'anno 2007, stimabile in euro 5.600.000.

Attesi i normali tempi di definizione dell'*iter* normativo per l'approvazione del provvedimento, pare assolutamente corretto valutare l'onere per l'anno in corso limitatamente all'ultimo quadrimestre. Ne consegue un costo, dal 1° settembre 2007 fino alla fine dell'anno, stimabile in euro 1.800.000.

Per gli anni successivi, il costo è riportato nella seguente Tabella

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5,1	4,7	4,3	4,0	3,6	3,3	3,1	2,8

(in milioni di euro)

Art. 3.

(Partecipazione italiana all'International task force on holocaust)

L'articolo in esame prevede la partecipazione italiana all'*international task force on holocaust* con una autorizzazione di spesa di euro 50.000 per l'anno 2007, di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 150.000 per l'anno 2009. Gli importi sono comprensivi del contributo obbligatorio richiesto per la partecipazione italiana all'attività.

Il finanziamento di euro 50.000 per l'anno 2007 è finalizzato:

a) al pagamento della quota di adesione alla *task force* internazionale, da versare annualmente nelle casse del Fondo con sede a Stoccolma, mediante bonifico bancario da parte di ciascuno Stato membro. Tale quota ammonta annualmente ad euro 25.000;

b) alla partecipazione della delegazione italiana alle assemblee plenarie (almeno tre per l'anno 2007) organizzate nei Paesi che assumono la presidenza della *task force*: si prevede un onere per spese di viaggio e di soggiorno per un numero di tre partecipanti italiani per il primo anno per ogni assemblea plenaria, con un costo medio *pro capite* di euro 1.400 per ciascuna singola partecipazione e con una spesa complessiva (3 componenti x 3 partecipazioni x euro 1.400) di euro 12.600;

c) alla partecipazione della delegazione italiana alle attività promosse dalla *task force* internazionale, per ricerca, formazione e per progetti specifici di partenariato (*liaison projects*), con una stima prevista di euro 12.400 per l'anno 2007.

Il finanziamento di euro 100.000 per l'anno 2008 è finalizzato:

a) al pagamento della quota di adesione alla *task force* internazionale, da versare annualmente nelle casse del Fondo con sede a Stoccolma, mediante bonifico bancario da parte di ciascuno Stato membro. Tale quota ammonta annualmente ad euro 25.000;

b) alla partecipazione della delegazione italiana alle assemblee plenarie (almeno cinque per l'anno 2008) organizzate nei Paesi che assumono la presidenza della *task force*: si prevede un onere per spese di viaggio e di soggiorno per un numero di partecipanti italiani compreso fra tre e cinque per ogni assemblea plenaria, con un costo medio *pro capite* di euro 1.400 per ciascuna singola partecipazione e con una spesa complessiva (5 componenti x 5 partecipazioni x euro 1.400) di euro 35.000;

c) alla partecipazione della delegazione italiana alle attività promosse dalla *task force* internazionale, per ricerca, formazione e per progetti specifici di partenariato (*liaison projects*), con una stima prevista di euro 40.000 per l'anno 2008.

Il finanziamento di euro 150.000 per l'anno 2009 è finalizzato:

a) al pagamento della quota di adesione alla *task force* internazionale, da versare annualmente nelle casse del Fondo con sede a Stoccolma, mediante bonifico bancario da parte di ciascuno Stato membro. Tale quota ammonta annualmente ad euro 25.000;

b) alla partecipazione della delegazione italiana alle assemblee plenarie, valutata complessivamente in euro 60.000;

c) alla partecipazione della delegazione italiana alle attività promosse dalla *task force* internazionale, per ricerca, formazione e per progetti specifici di partenariato (*liaison projects*), con una stima prevista di euro 65.000.

In sintesi, il disegno di legge reca complessivamente i seguenti oneri

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Art. 2	1,80	5,10	4,70	4,30	4,00	3,60	3,30	3,10	2,80
Art. 3	0,05	0,10	0,15						
TOTALE	1,85	5,20	4,85						

(in milioni di euro)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge
13 ottobre 1975, n. 654)*

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

Art. 2.

*(Assegni di benemerenzza ai perseguitati
politici e razziali)*

1. Gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, non rilevano nella determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui al-

l'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Partecipazione italiana all'International task force on holocaust)

1. Per la partecipazione italiana all'*International task force for cooperation on holocaust education (ITF)*, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007, 100.000 euro per l'anno 2008 e 150.000 euro per l'anno 2009, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. L'importo è comprensivo del contributo obbligatorio richiesto per la partecipazione italiana all'attività.

Art. 4.

(Osservatorio sul fenomeno dell'antisemitismo)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sul fenomeno dell'antisemitismo nell'Italia contemporanea, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio si avvale di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e può avvalersi, nell'esercizio delle sue attività, di studiosi ed istituti di ricerca specializzati nella materia, ai quali non può essere riconosciuto alcun compenso o indennità per tale partecipazione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono in alcun modo derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in 1.800.000 euro per l'anno 2007, in 5.100.000 euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, e dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, a 100.000 euro per l'anno 2008 ed a 150.000 euro per l'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando quanto a 2,6 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando,

per l'importo di euro 978.000 e di euro 1.290.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 2 della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, numero 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° settembre 2007.

